

Le risposte delle Entrate ai quesiti del videoforum ItaliaOggi su case e auto in godimento

Beni ai soci su binari separati

Norma antielusiva divisa dalla comunicazione telematica

Pagina a cura
DI ANDREA BONGI

Beni concessi in godimento ai soci: la norma antielusiva e la comunicazione telematica viaggiano su binari separati. Nessun finanziamento o capitalizzazione effettuato dai soci alla società potrà infatti sfuggire alla comunicazione telematica da inviare entro il 31 marzo prossimo nonostante gli stessi abbiano finalità diverse dall'acquisizione dei beni concessi poi in godimento. Lo stesso dicasi per l'autovettura concessa in uso all'amministratore/socio con attribuzione allo stesso del relativo fringe benefit che pur non facendo scattare le disposizioni antielusive dell'articolo 67, comma 1, lettera h-ter del Tuir non sfugge all'obbligo di comunicazione telematica entro il 31 marzo 2012. Che le due disposizioni corrano su binari separati, ancorché paralleli, è la stessa Agenzia delle entrate a confermarlo con le risposte fornite ai quesiti relativi alla comunicazione dei beni in godimento ai soci durante il Videoforum 2012 di ItaliaOggi dello scorso 18 gennaio. Ed è proprio la lettura delle risposte fornite che merita di effettuare alcune ulteriori riflessioni in tal

I chiarimenti delle Entrate	
Comunicazione beni d'impresa in godimento ai soci	Finanziamenti e capitalizzazioni: vanno comunicati sempre e per l'intero ammontare indipendentemente dalla loro finalità
	Quote Fiduciarie e Trust: occorre comunicare come beneficiario del bene il fiduciante o il disponente trattandosi di ipotesi di detenzione indiretta di quote
Studi di settore	Autovettura e fringe benefit: la concessione in uso dell'auto all'amministratore socio anche dipendente non configura reddito diverso ex art. 67, comma 1, lettera h-ter) del Tuir
	Ambito applicativo: le disposizioni contenute nell'art. 10, comma 9 si applicano a tutti i contribuenti soggetti agli studi di settore
	Franchigia da redditometro: non si estende ai soci di società trasparenti congrue, coerenti e fedeli agli studi di settore

I fedelissimi agli studi divisi in due

Non tutti i fedelissimi agli studi di settore riceveranno dal fisco gli stessi premi. Solo se l'attività soggetta agli studi di settore è svolta in forma individuale il contribuente potrà infatti fare man bassa dei benefici previsti nel comma 9 dell'art. 10 della manovra Monti. Benefici che si ridurranno essenzialmente nella protezione da accertamenti basati su presunzioni semplici e riduzione di un anno dei termini di decadenza

collo 10 del decreto legge n. 201/2011 mirano a conseguire. La lettera c) della disposizione ora richiamata prevede infatti che per i soggetti congrui, anche per adeguamento, coerenti e fedeli agli studi di settore la determinazione sintetica del reddito complessivo accertabile sia ammessa solo se ecceda di almeno un terzo il reddito dichiarato. Un tale beneficio, si legge nella risposta fornita dalle Entrate durante la citata teleconferenza, è riferibile solo ai con-

godimento al socio o ai suoi familiari. L'obbligo di comunicazione telematica scatta per il semplice fatto di aver effettuato versamenti da parte dei soci nelle casse sociali indipendentemente quindi dalla destinazione e dall'utilizzo degli stessi. Alle stesse conclusioni si arriva anche esaminando attentamente la risposta fornita dalle entrate in merito all'auto concessa in uso all'amministratore/socio con attribuzione del relativo fringe benefit in busta paga. La risposta delle Entrate si limita infatti ad affermare che la concessione in uso dell'autovettura all'amministratore socio, che sia anche dipendente della società con attribuzione del relativo fringe benefit, non rientra nell'ambito applicativo del nuovo comma 1, lettera h-ter) dell'articolo 67 del Tuir ai sensi del quale costituisce reddito diverso tassato in capo al socio o familiare «la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore».

Ma che così fosse era già abbastanza chiaro. La categoria dei redditi diversi è già di per sé residuale e non assume rilevanza ogni qual volta il reddito posseduto dal contribuente sia conseguito nell'esercizio di arti

fornite che merita di effettuare alcune ulteriori riflessioni in tal senso. La logica sottintesa nelle risposte fornite dall'Agenzia delle entrate è dunque quella di scindere, in maniera abbastanza netta, il ruolo della nuova normativa antielusiva sui beni d'impresa concessi in godimento ai soci e loro familiari introdotta dal dl 138/2011 con la conseguente comunicazione telematica alle Entrate. Una cosa è verificare dunque i presupposti per far scattare l'ineducibilità assoluta dei costi relativi al bene concesso in godimento con la contemporanea tassazione quale reddito diverso in capo al socio della differenza fra il corrispettivo per la concessione in godimento stessa e il valore di mercato, altra è l'obbligo della comunicazione telematica. Che le due cose siano nettamente distinte e che il verificarsi dell'una implichi necessariamente l'altra o viceversa è lezione che si apprende proprio approfondendo le risposte fornite dall'agenzia delle entrate. Si prenda, ad esempio, quella sui finanziamenti e le capitalizzazioni. La domanda partiva dal presupposto logico che le due disposizioni fossero in qualche modo collegate l'una con l'altra e pertanto si chiedeva se l'obbligo di comunicazione sussistesse soltanto qualora il finanziamento effettuato fosse strumentale rispetto all'acquisizione del bene poi concesso in godimento ai soci. La risposta delle Entrate è secca e lapidaria ed elimina alla radice ogni collegamento logico fra la disposizione antielusiva e l'obbligo di comunicazione telematica. I finanziamenti ed i versamenti

da accertamenti basati su presunzioni semplici e riduzione di un anno dei termini di decadenza dell'azione dell'ufficio quando invece l'attività soggetta a studio di settore è svolta in forma societaria o associativa. È questo, purtroppo, l'effetto del chiarimento fornito dalle entrate durante i lavori del Videoforum 2012 dello scorso 18 gennaio. Se dunque i requisiti per l'accesso al club dei «fedelissimi» agli studi di settore sono eguali per tutti e consistono nella necessità di essere congrui, coerenti e fedeli nella compilazione dei modelli dati, sarà la qualificazione soggettiva del contribuente a discriminare la misura dei premi ritraibili dall'iscrizione a tale cerchia di soggetti virtuosi. Il ragionamento che ha portato l'agenzia delle entrate verso tale conclusione è corretto da un punto di vista prettamente letterale della norma mentre lascia piuttosto perplessi se si considera lo scopo e gli obiettivi che le disposizioni contenute nel comma 9 dell'arti-

collegati sono se occorra almeno un terzo il reddito dichiarato. Un tale beneficio, si legge nella risposta fornita dalle Entrate durante la citata teleconferenza, è riferibile solo ai contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore nei cui confronti si applicano le previsioni normative in materia di determinazione sintetica del reddito. Se dunque letteralmente questa interpretazione tiene, dal punto di vista della ratio legis la stessa si presta a più di un dubbio. Il regime premiale previsto dal legislatore della manovra Monti in tema di studi di settore è infatti chiaramente finalizzato ad un incremento spontaneo delle adesioni ai calcoli di Gerico con benefici effetti per le casse erariali. Ora se ciò è fuori discussione diviene difficile comprendere perché non potrebbero essere premiati al pari dei contribuenti persone fisiche anche i soci delle società trasparenti che del pari si adeguano per ricavi o compensi ai calcoli dello studio di settore.

—© Riproduzione riservata—

Fiduciarie e trust sono detenzioni indirette

La comunicazione dei beni d'impresa concessi in godimento a soci o familiari abbatte anche i muri eretti dall'instestazione delle quote ad una fiduciaria o a un trust. Quando il socio della società che concede i beni in godimento è una fiduciaria o un Trust la comunicazione dei beni concessi in godimento coinvolgerà infatti direttamente il beneficiario o il disponente. Sia la gestione fiduciaria delle quote che la costituzione di un trust sono infatti ipotesi di detenzione indiretta delle partecipazioni societarie che come tali non possono fungere da esimente per l'obbligo di comunicazione dei beni d'impresa concessi in godimento a soci o familiari. In questo senso si è espressa l'Agenzia delle entrate in risposta ad uno specifico quesito formulato durante il Videoforum del 18

gennaio scorso. Il provvedimento direttoriale del 16 novembre scorso ricordano le entrate, ha previsto che i soggetti che esercitano attività d'impresa in forma individuale o collettiva, devono comunicare telematicamente i dati anagrafici dei soci, comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell'impresa concedente. Da ciò deriva che nell'ipotesi in cui il socio della società sia una fiduciaria o un trust e il bene sia concesso in godimento alla persona fisica alla quale è riferibile tale partecipazione sociale, nella comunicazione andrà indicato come soggetto beneficiario il fiduciante ovvero il disponente, trattandosi nel caso di specie, di una detenzione indiretta di quote sociali.

—© Riproduzione riservata—

effettuati dai soci, si legge nella risposta dell'Agenzia delle entrate, vanno comunicati, per l'intero ammontare, indipen-

dentemente dal fatto che tali operazioni siano strumentali all'acquisizione dei beni concessi in godimento ai soci. Non ri-

leva quindi alcun collegamento funzionale fra il finanziamento effettuato e i beni oggetto poi di successiva concessione in

se residuale e non assume rilevanza ogni qual volta il reddito posseduto dal contribuente sia conseguito nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente. Se l'auto è concessa in uso all'amministratore/dipendente con attribuzione del fringe benefit era dunque abbastanza chiaro che la disciplina attrattiva fosse quella dell'art. 51 del Tuir e non quella residuale dei redditi diversi. Quello che ci si attendeva era invece la conferma che tale fattispecie fosse esente anche dalla comunicazione telematica; conferma che invece le entrate si son guardate bene dal mettere «nero su bianco». Ancora una volta dunque norma antielusiva e comunicazione beni ai soci correranno su piani diversi. Nessun pericolo di applicazione del reddito diverso o della ineducibilità dei costi per l'auto concessa in godimento all'amministratore dipendente ma obbligo di comunicazione telematica alle entrate di un tale utilizzo. La logica del doppio binario fra norma antielusiva e comunicazione beni ai soci dovrà essere tenuta dunque indebita considerazione da parte dei contribuenti e dei loro professionisti quando saranno chiamati, a breve, a dover risolvere più di una controversa questione collegata al nuovo fatidico appuntamento telematico.

—© Riproduzione riservata—



Altri articoli
sul sito www.italiaoggi.it/beni+soci